



24 GEN. 2017

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul caso n. 000002/FISI/2016 - Deferimento di Renzo Bertolini e di Lucia Tagliaferri, nelle rispettive qualità di Presidente del sodalizio sportivo A.S.S.I. Somma A.D. e del sodalizio sportivo S.C. Malnate A.S.D., per la violazione dell'art. 17 dell'Agenda dello Sciatore nonché dell'art. 6 dello Statuto Federale, in relazione agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento del Coni, per la lesione del decoro e dell'immagine della Federazione

Svolgimento del procedimento

Con atto datato 25/11/2016 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale il Sig. Renzo Bertolini e la Sig.ra Lucia Tagliaferri, tesserati FISI, in relazione al comportamento da loro tenuto in qualità di Presidenti dei sodalizi sportivi A.S.S.I. Somma A.D. e S.C. Malnate A.S.D..

Il procedimento trae origine da un esposto presentato dal Sig. Giovanni Rivolta, Presidente dello Sci Club Stella Alpina Lonate Pozzolo, relativamente ai fatti occorsi in occasione del Trofeo Ricamificio Dama tenutosi il 19/3/2016 in Chiesa Valmalenco, competizione inserita nel calendario federale.

Il ricorrente contestava la violazione dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 2, 1.8, 17.1, 17.2.4 dell'Agenda dello Sciatore da parte degli odierni giudicati (e dei Presidenti dello S.C. Gallarate A.S.D. e dello S.C. Cassano Magnago A.S.D., la cui posizione è stata stralciata dal presente procedimento a seguito di istanza ex art. 31 del Regolamento di Giustizia Sportiva), per avere, al momento della sottoscrizione delle

richieste di iscrizione a detta manifestazione sportiva, attestato il possesso della idoneità sportiva medica da parte dei propri atleti, assumendo, l'esponente Sig. Giovanni Rivolta, che tale condizione fosse invece insussistente.

All'udienza fissata dal Procuratore Federale per sentire le parti nessuno dei convocati si presentava.

Il Sig. Renzo Bertolini e la Sig.ra Lucia Tagliaferri facevano poi pervenire al Procuratore Federale memoria con la quale indicavano la procedura seguita per l'iscrizione degli atleti alla competizione sostenendone la regolarità, senza però fornire indicazioni riguardo alla mancanza del certificato di idoneità medica lamentata nell'esposto dal Sig. Giovanni Rivolta.

La Procura Federale, acquisiti i Mod. 61 relativi alla gara in questione, al termine degli accertamenti, ritenendo sussistente la responsabilità dei Presidenti degli Sci Club, ne disponeva il deferimento sul presupposto che l'art. 17 dell'Agenda dello Sciatore prevede il possesso da parte degli atleti della idoneità medica quale condizione per la partecipazione alle competizioni inserite nei calendari federali e rilevando che, sottoscrivendo il Mod. 61, i Presidenti attestano il possesso dell'idoneità medica, che nel caso di specie risultava inesistente.

In data 11/1/2016, successivamente al deferimento davanti al Tribunale, la Sig.ra Tagliaferri faceva pervenire memoria difensiva con allegato valido certificato medico di idoneità sportiva (rilasciato ai sensi del D.M. 18/2/1982 per lo svolgimento della pratica agonistica dello sport "Sci Super G categ. allievi/ragazzi") relativo all'atleta Antonini Giovanni, iscritto e partecipante alla competizione tenutasi il 19/3/2016 in Chiesa Valmalenco. Il certificato risulta rilasciato dall'Ambulatorio di Medicina Sportiva di Varese in data 1/12/2015, con periodo di validità di 12 mesi.

Sempre in data 11/1/2016 il Sig. Renzo Bartolini faceva pervenire memoria con allegato valido certificato medico di idoneità sportiva (rilasciato ai sensi del D.M. 18/2/1982 per lo svolgimento della pratica agonistica dello sport "Sci alpino: Super G e discesa libera") relativo all'atleta Quercia Samuele, iscritto e partecipante alla competizione di cui trattasi, rilasciato dal Centro Interdipartimentale di Medicina dello Sport di Gallarate



(convenzionato con la Regione Lombardia) in data 14/12/2015, con periodo di validità di 12 mesi.

All'udienza di trattazione del 18/1/2017 comparivano il sig. Renzo Bertolini e la sig.ra Lucia Tagliaferri, assistiti e rappresentati dall'avv. Alessia Guadagni.

Il Sostituto Procuratore Federale concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento.

L'avv. Alessia Guadagni si associava alla richiesta.

Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene non fondata l'azione disciplinare promossa con il deferimento, non sussistendo alcuna violazione o illecito da parte del Sig. Renzo Bertolini e della Sig.ra Lucia Tagliaferri.

Occorre ricordare che il Presidente del sodalizio sportivo provvede all'iscrizione degli atleti alla competizione sportiva attraverso la sottoscrizione del Mod. 61 sul quale vengono indicati, oltre al nome della società di appartenenza, i dati anagrafici e i codici di tesseramento di ogni iscritto ed il possesso del certificato di idoneità medica all'attività sportiva.

Con la sottoscrizione del Mod. 61 il Presidente, o un rappresentante dello Sci Club, come si evince dal combinato disposto degli artt. 215.3 del Regolamento Tecnico Federale - Sci Alpino, 1.8 dell'Agenda dello Sciatore e 112, comma 2, del Regolamento organico federale, certifica (tra l'altro) la circostanza che l'atleta è in possesso dell'idoneità medica prescritta per l'attività sportiva praticata.

Risulta agli atti che gli atleti Antonini Giovanni e Quercia Samuele, al momento dell'iscrizione alla competizione del 19/3/2016 in Chiesa Valmalenco, fossero in possesso del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, risulta che il Sig. Renzo Bertolini e la Sig.ra Lucia Tagliaferri non hanno commesso l'illecito contestato con l'atto di deferimento emesso dalla Procura Federale.



Neppure può ritenersi che gli stessi abbiano, in qualche modo, leso il decoro e l'immagine della Federazione per il fatto di non avere risposto alla convocazione davanti al Procuratore Federale.

Gli incolpati hanno, invero, fatto pervenire alla Procura Federale, nel termine assegnato, memorie difensive, limitandosi a fornire indicazioni circa le modalità di iscrizione dei due atleti sostenendone la regolarità, senza tuttavia attivarsi concretamente per fornire la prova dell'esistenza dei certificati di idoneità sportiva (prodotti solo successivamente al deferimento).

Tale comportamento, seppure opinabile sotto il profilo logico, rappresenta comunque una libera scelta rientrante nel diritto di difesa, principio fatto proprio anche dal processo sportivo, e come tale non suscettibile di sindacato da parte del Tribunale.


P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara non sussistente in capo al Sig. Renzo Bertolini ed alla Sig.ra Lucia Tagliaferri alcuna responsabilità disciplinare, per insussistenza dei fatti contestati.


Riserva le motivazioni della sentenza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data odierna. Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, 18 gennaio 2017

Avv. Rodolfo SENES - Presidente est.



Avv. Paola BUZZETTI



Avv. Enrico MEDICI

